REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11/28 DEL 14.03.2019

Oggetto: **Progetto di ricerca mineraria per argille bentonitiche e argille smectiche denominato “Sa Punta Ruia”, Località Sa Punta Ruia, Comune di Putifigari (SS). Proponente: Società ETAS Srl. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. D. Lgs. n. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società ETAS Srl ha presentato, a luglio 2018, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento “Progetto di ricerca mineraria per argille bentonitiche e argille smectiche denominato “Sa Punta Ruia” - Località Sa Punta Ruia - Comune di Putifigari (Prov. SS)”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 2, lettera a) dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017: Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e s.m.i., incluse le relative attività minerarie.

L'intervento, il cui costo complessivo è pari a € 25.000, è finalizzato alla ricerca mineraria di nuovi orizzonti di argille bentonitiche e smectiche di colore chiaro. L'area del permesso di ricerca, estesa per circa 90 ettari, è situata nel territorio del Comune di Putifigari in località Sa Punta Ruia, a circa 18 km a Sud-Ovest da Sassari.

La ricerca mineraria prevede la realizzazione di 18 pozzetti geognostici, con una profondità media di 2,5 metri, a cui seguirà la realizzazione di 10 sondaggi a carotaggio la cui profondità media sarà di circa 25 metri, sebbene il proponente non escluda l'approfondimento fino a 40-50 m in caso di anomalie stratigrafiche o in presenza di dislocazioni tettoniche. La finalità dei sondaggi è di accertare lo sviluppo in profondità degli eventuali orizzonti argillosi individuati a quote più superficiali. Non sono previste opere di sbancamento, né alcun altra modifica a carico della geomorfologia del territorio, in quanto la mobilità sarà garantita dall'utilizzo della viabilità aziendale interna che consentirà di non aprire nuove piste.

Al termine dell'esecuzione dei pozzetti geognostici e dei sondaggi è prevista la restituzione dell'area di scavo alle condizioni originarie, attraverso operazioni di colmata, livellamento, compattazione e riprofilatura del terreno;

Il Servizio Tutela paesaggistica per le Province Sassari Olbia-Tempio, con nota Prot. n. 20051 del 24.9.2018, ha comunicato che “al fine di accertare la presenza di aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), invita:

- la Soprintendenza in indirizzo a fornire informazioni utili a stabilire se, per l'area rappresentata nella cartografia allegata alla presente esista o sia previsto un particolare sistema vincolistico (…) avente effetti anche in relazione all'art. 142, comma 1, lett m) dello stesso codice;
- il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Sassari ad includere fra le verifiche di competenza, quella relativa alla presenza di fattispecie di bosco ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/2016 per le quali (…) si determinerebbe la sussistenza del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g) del citato D.Lgs.

Riferisce che sono pervenute:

- nota del CFVA del Servizio territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Sassari (prot. DGA n. 2912 del 8.2.2019), in cui, fatte alcune premesse e precisato che il parere è riferito unicamente all'esecuzione dei carotaggi e non alle eventuali attività minerari, si stabilisce <<Riguardo l'esecuzione dei carotaggi nelle aree vincolate idrogeologicamente il parere di questo Servizio è favorevole ai sensi dell'art. 20 del RD n. 1126/1926 a condizione che non vengano aperte piste di accesso. Nel caso si dovessero abbattere piante di sughera dovrà essere chiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/1994. Nel caso in cui i lavori venissero eseguiti durante il periodo d'elevato rischio incendio dovranno essere rispettate le Prescrizioni Regionali Antincendio Boschivo>>;
- nota del Servizio Tutela paesaggistica per le Province Sassari Olbia-Tempio (prot. DGA 3929 del 19.2.2019), in cui, si precisa: << Con riferimento alla richiesta dello scrivente, prot. n. 36195 del 24.9.2018 nonché delle note del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, prot. n. 39028 del 25.10.2018 e n. 42213 del 19.11.2018, ai fini dell'accertamento dei vincoli ex art. 142, comma 1, lett. g) ed m), nell'area interessata dal progetto di ricerca mineraria in esame, si comunica quanto segue:

1. viste le conclusioni delle verifiche condotte dal Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari in relazione alla presenza della fattispecie di bosco in entrambe le

aree di ricerca (SSM Srl ed ET ASSrl), indicate nella nota n. 8818 del 7.2.2019, assunta in data 8.2.2019 al protocollo di questo Servizio n. 5153;

2. considerato che nella stessa nota, in relazione ad entrambi i perimetri di ricerca in oggetto, non sono state indicate nel dettaglio le aree classificate come bosco ai sensi della L.R. n. 8 /2016 e s.m.i.;
3. preso atto che la Soprintendenza in indirizzo non ha dato riscontro alla richiesta dello scrivente, relativamente alla eventuale presenza di aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. i.), ex art. 142, comma 1, lett. m);
4. si rinvia la definizione della presenza di aree boscate, ex art. 142, comma 1, lett. g), all'interno delle perimetrazioni richieste e indicate nelle planimetrie allegate alle istanze in esame, da valutare anche in stretta correlazione con la disciplina prescrittiva dettata dall'art. 26, comma 2, delle N.T.A. del P.P.R., in sede di esperimento delle procedure di competenza del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale;
5. sono fatte salve le valutazioni e i pareri di competenza della Soprintendenza in indirizzo, oltre che ai sensi della Parte II del Codice, anche in qualità di amministrazione co-decidente nei procedimenti paesaggistici.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), avuto riguardo ai contributi istruttori e note/pareri pervenuti, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. circa la localizzazione dei sondaggi geognostici, nel successivo iter autorizzativo, la Ditta dovrà verificare con i competenti Enti eventuali interferenze con aree assoggettate a tutela paesaggistica;
2. tutte le fasi di indagine dovranno essere eseguite con le modalità previste nel progetto ed escludendo:

2.1 qualsiasi taglio o danneggiamento di vegetazione arbustiva o arborea, in qualsiasi stadio di sviluppo; nelle aree interessate dai lavori, il terreno vegetale dovrà essere preventivamente asportato, avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus (primi 40 cm) e quelli più profondi, per essere poi riutilizzato in fase di ripristino;

2.2 tutti i materiali di risulta ottenuti da scavi dovranno essere trattati in maniera conforme alla normativa vigente in materia di rifiuti e terre e rocce da scavo, garantendo il massimo recupero di detti materiali;

2.3 nel caso in cui i lavori venissero eseguiti durante il periodo d'elevato rischio incendio dovranno essere rispettate le Prescrizioni Regionali Antincendio Boschivo;

3. con riferimento alla fase di cantiere, al fine di garantire la massima tutela del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee ed atmosfera:

3.1 le aree di ricerca dovranno essere raggiunte utilizzando la rete viaria principale e di penetrazione agraria esistenti, escludendo l'apertura di nuove piste;

3.2 in ogni fase dei lavori dovrà essere evitata qualunque interferenza con il reticolo idrografico naturale e con il corretto deflusso delle acque meteoriche;

3.3 come proposto nello Studio preliminare ambientale, nel caso in cui durante le operazioni di ricerca fossero intercettate eventuali falde sotterranee, si dovrà procedere all'isolamento delle stesse al fine di evitare interconnessioni tra acquiferi diversi;

3.4 la manutenzione dei mezzi d'opera dovrà avvenire in apposite aree attrezzate, per evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;

3.5 dovranno essere minimizzati gli impatti indotti da rumore e vibrazioni;

3.6 si dovrà procedere alla raccolta, classificazione e smaltimento, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., di eventuali rifiuti presenti nelle aree di ricerca;

4. qualora nel corso dei lavori venissero in luce materiali o strutture soggetti al D.Lgs. n. 42/2004 dovrà essere tempestivamente informata la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro;

5. immediatamente al termine dei lavori, dovranno essere avviate e completate tutte le attività necessarie al recupero della situazione ambientale originaria, avendo cura di ripristinare la morfologia del terreno (per il rimodellamento morfologico dovrà essere utilizzato esclusivamente il materiale proveniente dagli stessi scavi), richiudere tutti i fori di perforazione

e sondaggi, rimuovere qualunque accumulo di materiale o rifiuto che dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente, rinverdire le aree interessate dai lavori ricostituendo la copertura vegetale presente nella situazione ante operam.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio valutazioni ambientali.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato «Progetto di ricerca mineraria per argille bentonitiche e argille smectiche denominato “Sa Punta Ruia” Località Sa Punta Ruia, Comune di Putifigari (Prov. SS)», proposto dalla Società ETAS srl, a condizione che siano recepite le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Putifigari, il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, il Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari Olbia-Tempio, il dipartimento provinciale dell'ARPAS e il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru